



Roma, 03 aprile 2018

Dott.ssa **Barbara Fabbrini**
Capo Dipartimento Reggente dell'organizzazione giudiziaria
Direttore Generale del personale e della formazione

Oggetto: *attuazione del nuovo art. 238 bis T.U.S.G. – difficoltà operative degli U.R.C.*

Le scriventi Organizzazioni sindacali chiedono di voler intervenire presso gli Uffici Recupero Crediti con successive note operative, attese le evidenti difficoltà in cui si stanno trovando gli uffici nel dare applicazione a quanto statuito dal nuovo articolo citato in oggetto.

A quasi due mesi dalla sua entrata in vigore la maggior parte degli URC solo da qualche settimana è stato abilitato alla maschera “conversione pene” presente su SIAMM (solo per completezza si aggiunge che la modalità per abilitarsi a questa nuova funzione è stata conosciuta dai diversi uffici attraverso un “passaparola” da circa un mese). L'altro applicativo utilizzato dagli URC è quello denominato Monitorenti a cui si accede entrando nel sito “www.genziaentrateriscossione.gov.it”

La seconda circolare del 16 gennaio 2018 a firma del dr. Natoli, con indicazioni operative, dispone che a far data dal 1° gennaio 2018 gli Uffici provvederanno a verificare le partite di credito relativa a pene pecuniarie, **il cui ruolo sia stato consegnato all'Agente della riscossione** nel gennaio 2016. Già qui c'è una prima differenza con la norma che parla invece **di presa in carico del ruolo da parte dell'Agente della riscossione**. Innanzitutto, si chiede in che modo e da quale applicativo possano essere estrapolate le relative partite che soddisfino tale requisito. Alcuni uffici hanno verificato che l'unico campo in cui compare la voce “**presa in carico**” si trova sul portale dell'Agenzia Entrate Riscossione nel sottosistema Monitorenti nella pagina Ruoli – Partite. Tale circostanza è stata appresa solo di recente. Nella fase iniziale gli uffici avevano proceduto ad estrarre le partite da SIAMM quadro “Stampa Registro”, modalità quest'ultima molto più agevole. Supposto di procedere da Monitorenti e indicando l'intervallo gennaio 2016 nel quadro ruoli-partite occorre prenotare il “Download Articoli” dei dati e attendere che venga elaborato (l'operazione non sempre è immediata, solitamente i dati sono disponibili il giorno seguente). Il download dev'essere scaricato e successivamente esportarlo su un foglio Excel utilizzando appositi filtri. Successivamente si chiede se occorre stampare anche le risultanze da SIAMM sullo “Stato Riscossione” che in questo momento non risulta correttamente abilitato o bisogna procedere anche alla Stampa del registro. Gli URC si chiedono quindi se tale procedura (da Monitorenti – Ruoli – Partite) è corretta e in caso affermativo chiedono di rivedere i tempi di realizzazione dell'intero lavoro di verifica attesa l'evidente complessità della procedura e l'impossibilità di concluderlo entro ottobre 2018 per tutte le partite prese in carico dall'agente della riscossione da più di 24 mesi. A questo proposito si evidenzia che tra queste partite ve ne sono molte in cui la pena è formalmente prescritta computando gli anni, 5 per le ammende e 10 per le multe. Da un'analisi più dettagliato tale dato potrebbe però risultare non vero (recidiva, istanza presentate al Magistrato di Sorveglianza, ecc. la cui valutazione spetterebbe al Giudice). Si chiede pertanto se anche queste partite debbano essere trasmesse. Alla luce di quanto detto co si chiede se gli URC, sempre secondo la circolare Natoli, dovrebbero procedere all'analisi delle partite gen-2018, feb-2018 ecc., ma contestualmente anche delle precedenti e se occorrerà procedere anche a ritroso dic-2017- nov-2017 – ott-2017 o bisognerà partire da anni diversi.



Il secondo punto della circolare del 16 gennaio 2018 recita: “Contestualmente gli Uffici provvederanno entro il 30 aprile 2018 alla ricognizione di tutte le pene il cui termine di estinzione maturerà dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019”. Sul punto è stata attivata la nuova funzione “Conversione Pene” su SIAMM. Al momento questa nuova funzione restituisce le partite che si prescriveranno in un arco temporale con la sola indicazione di dati sulle possidenze presenti in AT o meno, null’altro. Tuttavia, gli uffici che hanno avuto attivata la funzione e hanno estratto le partite che sono già state trasmesse al PM per la conversione hanno verificato che il quadro “conversione pene” estrae ad esempio le partite che si prescriveranno ad aprile 2018 con la sola indicazione della presenza o meno di possidenze in AT (anagrafe tributaria) a nulla rilevando l’inserimento nel campo presente nel quadro “Conversione Pene” della voce inesigibilità. Le partite estratte infatti risultano le stesse in ogni caso. Quindi anche queste partite andranno trasmesse unitamente a quelle prese in carico dall’Agente della riscossione da più di 24 mesi.

In totale dovranno essere attivate tre procedure: due da Monitoranti per le partite prese in carico da più di 24 mesi in ordine crescente (geni 2018 – feb 2018 ecc.) e in ordine decrescente (dic 2017 nov 2017 ecc.) e la terza con le partite che si prescrivono estratte dal quadro “conversione pene” da SIAMM.

Vi è poi da considerare che l’analisi sul *modus operandi* fin qui rappresentata si riferisce solo alle partite che si prescriveranno nel 2018 e 2019 inviate e presenti su SIAMM. Per tutte quelle inviate prima di SIAMM il riscontro della prescrizione dovrebbe farsi manualmente partita per partita.

Infine, la circolare Natoli ignora del tutto il comma 1 del nuovo art. 238 bis del *T.U.S.G.* L’applicazione di tale norma consentirebbe di valutare dati importanti. Tale norma infatti prende in considerazione non solo l’andamento delle riscossioni ma anche informazioni sullo svolgimento del servizio e quindi su quali partite è necessario attivarsi. Solo l’agente della riscossione sa quali sono le partite esigibili e su quali invece deve effettuare la segnalazione al tribunale per attuare la conversione.

Alla luce di quanto sopra esposto si rappresenta la notevole difficoltà degli uffici a svolgere complessi e numerosi adempimenti unitamente all’ordinario lavoro e la difficoltà ad individuare gli strumenti corretti dai quali attingere i dati, atteso anche che per quanto riguardo il quadro “conversione pene” la prima circolare parlava di dati ufficiosi e non ancora certificati. Della certificazione dei dati ad oggi non si ha notizia.

Si chiede un intervento urgente al fine di consentire agli uffici di poter ottemperare a quanto disposto con il nuovo art. 238 bis TUSG in modo corretto atteso che in tutta Italia i diversi URC stanno procedendo in modo diverso. Tale ultima circostanza rende sempre più ineludibile la necessità di un raccordo operativo anche a livello distrettuale e successivamente nazionale, come anche la necessità di individuare magistrati che si occupino del coordinamento e della sorveglianza degli URC.

Distinti saluti

FP CGIL
Amina D’Orazio

CISL FP
Eugenio Marra

UIL PA
Domenico Amoroso